Avv. Francesco Taglialatela
Patrocinante in Cassazione
Via S. Antonio Abate n. 12 Giugliano in Campania - - - Via E. Mercalli n. 11 Roma
Tel./Fax: 081/895.14.20 E-mail: antia.taglialatela@libero.it
Pec: francescotaglialatela@avvocatinapoli.legalmail.it
Avv. Geraldine Taglialatela
Avv. Antia Taglialatela

TRIBUALE ORDINARIO DI NAPOLI

Sezione VII Civile – R.G. N. 1/2020

Giudice ill.mo dott. CACACE EDMONDO

INTEGRAZIONE ALLA

PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7, CO. 1, L. 3/2012

Per la sig.ra **PELLEGRINO Angela**, rappresentata e assistita, giusta mandato in atti al presente procedimento, dagli avv.ti **TAGLIALATELA Francesco** e **TAGLIALATELA Geraldine** coadiuvati da **BRESCIA Pasquale** quale consulente tecnico di parte nominato dalla ricorrente.

* * * * *

Oggetto: Integrazione al ricorso per il piano del consumatore ex art. 12-*bis* e, in subordine, per la liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter e seguenti della L. 27.01.2012 n. 3 e contestuale istanza di sospensione di instauranda procedura esecutiva depositato in data 13.01.2020.

1. PREMESSE.

In data 13.01.2020 veniva depositato presso codesto On.le Tribunale ricorso per il piano del consumatore ex art. 12-*bis* e, in subordine, per la liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter e seguenti della L. 27.01.2012 n. 3 e contestuale istanza di sospensione di instauranda procedura esecutiva in favore della ricorrente sig.ra Pellegrino Angela; in data 21.01.2020 detto piano veniva assegnato all'on.le Giudice dott. Edomundo Cacace.

L'ill.mo sig. Giudice, con provvedimento del 28.01.2020 (notificato alla ricorrente ed al professionista facente funzioni di O.C.C. il giorno successivo) effettuava i rilievi di cui in prosieguo della presente integrazione e provvedeva a:

1) concedere alla parte ricorrente termine di quindici giorni, decorrenti dalla comunicazione del citato provvedimento, per apportare integrazioni alla proposta e per produrre ulteriori documenti;
2) fissare l'udienza per la discussione del ricorso per il 20.02.2020, ore 11:00;
3) disporre, a cura dell'O.C.C. e della stessa ricorrente, la convocazione del titolare del credito assistito da ipoteca per l'udienza di cui al punto n. 2).

Si rende noto che, all'esito dell'avvenuta notificazione di cui al punto 3), sopra meglio specificato, a cura del professionista facente funzioni di OCC, personale dell'Istituto Bancario creditore dell'istante procedeva a contattare il suddetto OCC e ad informarlo della pendenza di procedura esecutiva immobiliare innanzi al Tribunale di Napoli Nord, R.G.E. n. 111/2018, G.E. dott.ssa Paola Caserta.
Contestualmente alla notifica di quanto sopra l'OCC procedeva anche a richiedere conteggio aggiornato della debitoria vantata dall'Istituto di Credito.
Devesi altresì comunicare all'adito ill.mo Sig. Giudice che la proposta di acquisto di cui all'allegato 20B, giunta a naturale scadenza, non è stata rinnovata dai promissari acquirenti; tuttavia l'agente immobiliare ha comunicato che sono in corso ulteriori trattative per reperire un nuovo promissario acquirente.

2. RILIEVI.

Come appena esposto nelle premesse l'ill.mo Sig. Giudice, nel provvedimento di cui sopra, effettuava taluni rilievi in ordine al piano del consumatore presentato dalla sig.ra Pellegrino Angela; di seguito detti rilievi mossi verranno ripresi e trattati singolarmente.

2.1. *"esaminata l'allegata documentazione ed in particolare quella relativa alla debitoria nei confronti dell'erario (doc. 30 e 31), da cui emerge che tali obbligazioni non appaiono integralmente chirografarie e non risultano inferiori ad euro 1.000,00 come affermato nel ricorso;*
ritenuto che ai sensi dell'art. 7 co. I l. 3/2012 non appare integralmente falcidiabile la parte privilegiata di tale debitoria (sembrano evincersi debiti

tarsu dotati di privilegio generale mobiliare ex art. 2752 n. 3), anche in ragione del fatto che nell'esposto piano del consumatore non è prevista la liquidazione di beni mobili;"

Preliminarmente e conformemente a quanto disposto dal Giudicante nel più volte richiamato provvedimento del 28.01.2020, si allega alla presente integrazione estratto Agenzia delle Entrate - Riscossione aggiornato (**All.35**), le cui risultanze verranno utilizzate ed inserite nella proposta di piano del consumatore, modificata ed integrata come richiesto dall'ill.mo sig. Giudice, di cui in seguito.

L'esposizione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Riscossioni, pur essendo immutata in termini di titoli iscritti a ruolo, risulta di importo leggermente maggiore rispetto a quella depositata per effetto della maturazione degli interessi di mora sulle somme da riscuotere.

Detta debitoria è riferibile a quattro cartelle esattoriali ed è così composta:

CARTELLA	IMPORTO	PRIVILEGIO	DESCRIZIONE TRIBUTI
07120130043300505000	16,40	NO	Tasse automobilistiche 2008
07120160114972718000	209,79	NO	Tasse automobilistiche 2011
07120190063019728000	318,41	NO	Contravvenzione C.d.S. 2014
07120190081679467000	1.677,57	SI	Tasse su rifiuti solidi Urbani 2011/2012
TOTALE	**2.222,17**		

Come correttamente rilevato dal Giudicante i soli importi riferiti all'ultima cartella sono dotati di privilegio e andrebbero quindi soddisfatti in via prioritaria rispetto ai crediti chirografari.

La proposta di piano del consumatore, nelle pagine che seguono, è stata per tanto adeguata a detta mutata composizione della massa creditizia.

2.2. *"considerato che viene anche chiesta una falcidia totale e preventiva di debiti non ancora quantificati dal Comune di Qualiano (a seguito di annullamento in sede di Giurisdizione Tributaria di cartelle di pagamento Imu) di discussa ammissibilità;"*

Sul punto si osserva di avere, l'Ente Territoriale, notificato esclusivamente ad

essa istante n. 02 avvisi di accertamento IMU entrambi per l'annualità 2012 (provvedimenti n. 227 del 19.09.2017 e n. 443 del 25.05.2017) per l'importo complessivo di euro 1.127,00 comprensivo di interessi e sanzioni. Detti avvisi di accertamento sono stati ritualmente impugnati innanzi all'On.le Commissione Tributaria di Napoli, la quale provvedeva come da sentenza già offerta (**All.24**).

Si specifica, che il Comune di Qualiano di Napoli non ha poi proceduto a notificare all'istante nessun altro atto relativo alla proprietà meglio in atti specificata; l'inerzia dell'Ente Locale lo porrebbe, a parere dello scrivente, in una situazione di ingiusto vantaggio nei confronti della *par conditio creditorum*, soprattutto nei confronti di chi ha, invece, solertemente fatto valere le proprie ragioni di credito attraverso gli strumenti messi a disposizione dalla Legge.

In subordine, qualora l'ill.mo Sig. Giudice adito dovesse propendere per una diversa valutazione in termini di inammissibilità, l'istante dichiara sin d'ora di rinunciare a detta richiesta falcidia.

2.3. *"considerato che viene proposto l'integrale pagamento dei debiti pre-deducibili (ricorso, p. 20), senza che gli stessi siano individuati nel loro ammontare e nella titolarità soggettiva del lato creditorio;"*

Le spese in prededuzione, come indicato a pagina 19 n. 6., risultano essere quelle relative alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento (peraltro quantificate dallo stesso OCC a pag. 14 della propria relazione - **All.04**).

Preso atto delle indicazioni del Giudicante, si è provveduto a chiedere al professionista facente funzioni di O.C.C. la quantificazione e la specifica delle proprie competenze. Il dott. Lombardi, con mail del 04.02.2020 (**All.36**), ha comunicato quanto richiesto, che viene riassunto nella tabella seguente:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Compenso medio con riduzione del 35% (D.M. 202/2014 art. 16 co. 4)	5.193,71
Spese generali (10%)	519,37
Anticipazioni sostenute	74,20
TOTALE	**5.787,28**

Pur non mutando nella sostanza la proposta di piano del consumatore depositata, detti importi verranno inseriti nella versione adeguata alle considerazioni ed ai rilievi di cui al provvedimento del Giudicante.

3. PIANO DEL CONSUMATORE.

Tutto ciò premesso, facendo proprie le considerazioni svolte dall'ill.mo sig. Giudice nel provvedimento del 28.01.2020 e svolte dal Professionista nominato nella propria Relazione particolareggiata, la ricorrente rappresenta l'unica soluzione che ritiene possibile e/o percorribile e cioè quella del piano del consumatore in quanto, come spiegato, la possibilità di cedere in sede liquidatoria alla massa creditoria tutti i propri beni immobili di proprietà, oltre ad una quota di eventuali futuri crediti che percepirà per il quadriennio successivo all'apertura della liquidazione, ridotta di quanto necessario per il proprio sostentamento, produrrebbe un minor grado di soddisfacimento della massa creditoria, ma soprattutto graverebbe pesantemente sul già provato equilibrio psicologico della ricorrente sig.ra Pellegrino Angela e, soprattutto, del di lei figlio minore [redacted].

Premesso che l'istante è l'unica fonte di reddito per il proprio nucleo familiare e che, come evincesi dagli atti di procedura, la quota che la stessa potrebbe destinare al soddisfacimento della massa creditoria è pari a soli € 50,00 mensili, appare di tutta evidenza che l'unico strumento idoneo a fornire una maggiore percentuale di soddisfacimento per i crediti vantati dai creditori debba necessariamente passare per la vendita dell'unico immobile di proprietà.

Va considerato che l'istante non ha provveduto in precedenza a porre in essere detta soluzione solo perché, illusa dal legale a cui si era affidata, confidava nell'esito dell'intrapresa azione giudiziaria per ripristinare le condizioni di agibilità dell'immobile di sua proprietà anche attraverso il chiesto risarcimento del danno. Di conseguenza, ripristinata la fruizione dell'abitazione principale, avrebbe avuto nuovamente a disposizione la provvista finanziaria per far fronte all'obbligazione

assunta con il mutuo ipotecario. Come illustrato nel ricorso, quanto sopra è rimasta pura fantasia atteso il comportamento scellerato del legale incaricato.

A ulteriore dimostrazione di buona fede e di fattivo impegno, la ricorrente ha richiesto ed ottenuto supporto anche dall'ex-coniuge, il quale ha acconsentito a concorrere ed a garantire le obbligazioni derivanti dal presente piano del consumatore, in caso di sua approvazione, e di cui in seguito.

Effettuate le necessarie premesse, passando all'aspetto saliente, la sig.ra Pellegrino ha deciso di sottoporre ai propri creditori un'ipotesi di Piano del Consumatore al fine di soddisfare nella misura massima possibile i debiti contratti anche attraverso la vendita dell'unico bene immobile di proprietà che ha rappresentato, fino al verificarsi dei fatti descritti nell'atto introduttivo, la dimora della debitrice e della sua famiglia.

Le spese in prededuzione ammontano a euro 5.787,28, salvo diversa quantificazione da parte dell'ill.mo sig. Giudice, e sono costituite interamente dai compensi, spese ed anticipazioni del professionista facente funzioni di OCC.

Il debito complessivo, come anche calcolato dall'OCC, risulta essere il seguente:

1. Banco BPM S.p.A. per euro 181.928,07, riferito all'atto di precetto del 18.12.2017;
2. l'Agenzia delle Entrate – Riscossione per euro 2.222,17 di cui euro 1.677,57 muniti di privilegio generale mobiliare ex art. 2752 n. 3;

La proposta formulata prevede il pagamento, seppur parziale, dei creditori secondo la seguente modalità anche temporale:

1. moratoria di un anno ex articolo 8, comma 4, L. 3/2012, per il pagamento del mutuo ipotecario gravante sull'immobile;
2. immediata vendita dell'unità immobiliare e della relativa pertinenza e messa a disposizione della liquidità ricavata, che si stima in via estremamente prudenziale in € 70.000,00, ma che si presume ragionevolmente potersi effettuare ad un valore intorno ai € 80.000,00;
3. fermo restando quanto al punto precedente, la sig.ra Pellegrino Angela in uno

con il suo ex-coniuge Russo Giuseppe si impegnano ad integrare l'eventuale minore corrispettivo di vendita al fine di garantire alla procedura l'incasso della somma minima di € 65.000,00;

4. consapevole che quanto sopra potrà costituire un pagamento solo parziale di quanto dovuto nei confronti dei propri creditori, la sig.ra Pellegrino si impegna a versare la quota ulteriore rispetto alle esigenze della famiglia, ossia la somma mensile di € 50,00 come risultante tra la differenza tra la retribuzione mensile (€ 1.380,00) e le spese familiari (calcolate in € 1.330,00) per un periodo di 48 mesi (4 anni) dall'omologa del piano ovvero fin tanto che sussisteranno i relativi presupposti di reddito;
5. a quanto sopra il sig. Russo Giuseppe si impegna a versare l'ulteriore somma mensile di € 100,00 ed a garantire le quote della ricorrente sua ex-coniuge;
6. utilizzo di quanto ricavato, attraverso l'immediata liquidazione di quanto indicato ai punti sub 2. e 3. per il pagamento pro-quota delle spese in prededuzione e di parte del debito relativo al mutuo ipotecario;
7. utilizzo di quanto ricavato, attraverso il versamento di cui ai punti sub 4. e 5. per il pagamento pro-quota delle spese in prededuzione, dei tributi assistiti da privilegio generale mobiliare e di un'ulteriore parte del debito relativo al mutuo ipotecario;
8. in caso di variazione in *peius* delle condizioni di occupazione lavorativa della sig.ra Pellegrino, riscatto del TFR con destinazione a copertura delle somme di cui al punto sub 4. (allo stato attuale detto credito garantisce già circa il 95% della somma impegnata ed aumenta con una progressione di crescita di circa € 100 mensili, vale a dire che entro uno/due mesi dall'omologa detto impegno sarà interamente garantito dal TFR accantonato presso il datore di lavoro); la rimanente parte, in ogni caso, resta comunque garantita dal di lei ex-coniuge sig. Russo Giuseppe (a dicembre 2019 il TFR liquidabile al netto della ritenuta fiscale è pari ad € 2.281,53 - prospetto TFR aggiornato **All.37**);
9. il soddisfo previsto in privilegio per il creditore ipotecario, sarà pari alla

somma risultante dal valore di realizzo derivante dalla vendita dell'abitazione (unico bene su cui grava il diritto della Banca) e dal valore realizzato dai versamenti mensili entrambi al netto del concorso alle spese in prededuzione e dei crediti privilegiati;

10. falcidia totale del credito chirografario vantato da Agenzia delle Entrate Riscossione; inoltre per una tale esigua somma (€ 544,60) l'Agente di Riscossione si troverebbe in una condizione di quasi completa impossibilità di vedere soddisfatto il proprio credito. A quanto sopra si aggiunga che detto credito consiste esclusivamente in tasse automobilistiche, contravvenzioni al C.d.S., rimborso spese, aggio, diritto di notifica e interessi di mora e non quindi in una falcidia di una imposta avente titolo di privilegio.
11. falcidia totale degli eventuali crediti vantati dal Comune di Qualiano in ordine ai tributi locali relativi all'immobile meglio sopra descritto, anche se allo stato attuale non risultano atti notificati dal predetto Comune, salvo quanto già esposto al 2.2 della presente integrazione.

Il prospettato piano presenta una serie di innegabili vantaggi tutti confacenti e rispondenti alla *ratio legis* che ha ispirato l'emanazione della L. 3/2012.

In primis si cerca di dare la possibilità al debitore di ricostituire la propria serenità familiare consentendogli di liberarsi dal peso morale e giuridico dello stato di insolvenza.

Inoltre, la ricorrente propone, in tal modo di provvedere al pagamento, anche se diluito nel tempo (4 anni) di tutti i crediti muniti di privilegio vantati dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, nonché del credito vantato dal creditore ipotecario in una misura prudenzialmente stimata pari al 40% circa della somma richiesta dallo stesso creditore (Banco BPM S.p.A.) con l'atto di precetto del 18.12.2017; tuttavia, nella peggiore delle ipotesi il creditore verrebbe soddisfatto già in misura pari a circa il 35%. Va altresì detto che nell'auspicata ipotesi che si realizzi una vendita al maggior valore ipotizzato (€ 80.000,00) il creditore verrebbe soddisfatto in misura pari a circa il 47% (ossia quasi la metà del debito).

Fermo il fatto che la sig.ra Pellegrino metterà in vendita l'immobile ricavandone certamente un valore più alto di quello che normalmente verrebbe fissato a base d'asta in una procedura esecutiva; tale divario crescerebbe a dismisura se rapportato al valore presumibilmente realizzato dalla medesima procedura esecutiva per effetto dei ribassi effettuati in occasione dei vari tentativi di vendita.

Per quanto innanzi rappresentato la ricorrente propone a tutti i creditori un Piano del Consumatore che prevede il soddisfacimento, seppur parziale, dei debiti nel termine massimo di quattro anni; in particolare, il Piano proposto prevede:

1. il pagamento integrale (100%) dei crediti in prededuzione;
2. il pagamento integrale (100%) dei crediti muniti di privilegio (vantati da Agenzia delle Entrate - Riscossione);
3. il pagamento del creditore ipotecario, fino a concorrenza del valore di realizzo derivante dalla vendita dell'abitazione (unico bene su cui grava il diritto della Banca) e dalla rimanente parte del valore realizzato dai versamenti mensili entrambi al netto del concorso alle spese in prededuzione;
4. la falcidia totale degli altri creditori chirografari.

La ricorrente invoca nell'ambito della ristrutturazione del proprio debito la formula della transazione novativa a saldo di quanto dovuto e con liberazione di eventuali coobbligati, fideiussori e garanti in generale.

* * * * *

Ad integrazione delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo, si richiede all'adito ill.mo Sig. Giudice disporre l'immediata sospensione della procedura esecutiva immobiliare pendente innanzi al Tribunale di Napoli Nord in danno della ricorrente R.G.E. n. 111/2018 – G.E dott.ssa Paola Caserta.

Con riserva di produrre ulteriori documenti e/o integrare la documentazione prodotta a richiesta del Giudicante ove si rivelasse necessario.

Si allegano alla presente integrazione alla proposta di piano del consumatore i seguenti allegati:

- **All.35** estratto Agenzia delle Entrate - Riscossione aggiornato;

- **All.36** prospetti compensi e spese OCC;
- **All.37** prospetto TFR aggiornato a dicembre 2019.

Giugliano in Campania, il 11 febbraio 2020

Avv. Francesco Taglialatela

Avv. Geraldine Taglialatela